



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Dalmine "Aldo Moro"
Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine

Circolare n. 42

Dalmine, 9 dicembre 2021

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi del Ministero dell'Istruzione.

Si trasmette la nota del Ministero dell'Istruzione relativa al decreto legge in oggetto, si richiamano di seguito alcuni aspetti della recente normativa di cui si riportano gli estremi e che si invita a leggere con attenzione.

OBBLIGO VACCINALE

In vigore nella scuola a decorrere dal 15 dicembre 2021

per il "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole nonparitarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore".

L'obbligo vaccinale comprende "il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"

Ne consegue che **ha adempiuto all'obbligo vaccinale chi:**

- ✓ al 15 dicembre ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da non più di 9 mesi;
- ✓ al 15 dicembre ha effettuato la terza dose (booster o richiamo) da non più di 9 mesi.

Chi si trova in una delle due situazioni precedenti non dovrà comunicare nulla alla scuola.

I controlli saranno posti in essere dalla dirigente scolastica o da suoi delegati sia in modalità centralizzata (portale SIDI) che tramite l'applicazione Covid 19 al momento dell'accesso nei locali scolastici.

PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA

L'obbligo vaccinale allo stato si applica solo al personale scolastico.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, ovvero l'obbligo di esibizione del green pass "base".

SOGGETTI ESENTATI DALL'OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2**".

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da

evitare il rischio di diffusione del contagio.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Qualora, **a partire dal 15 dicembre**, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

LA SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Si allega la nota del Ministero dell'istruzione prot. 1889 del 7 dicembre 2021. Nella stessa nota sono riportati i riferimenti normativi del caso.

La Dirigente scolastica
Elena Maffioletti